

Pubblicazione in G.U. del D.L. n. 102/13 – Disposizioni in materia di lavoro

5 Settembre 2013

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto u.s. – Supplemento Ordinario n. 66, l'allegato [Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102](#) recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di Cassa Integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 31 agosto u.s., ha introdotto al Titolo II recante "Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", le novità di seguito riportate.

Art. 10 – Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013

Ferme restando le risorse già stanziare dall'art. 1, comma 253, della legge n. 228/2012, è stato previsto un incremento, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, pari a **500 milioni di euro**, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64,65 e 66 della L. n. 92/2012, che dovrà essere ripartito tra le Regioni.

I suddetti 500 milioni di euro saranno reperiti dalle attuali disponibilità del Fondo destinato al finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 68, della L. n. 247/2007, previsti per l'anno 2014.

Pertanto, entro il mese di febbraio 2014, dovrà essere emanato il decreto che riconosce i benefici contributivi sulle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente.

Art. 11 – Modifiche all'art. 6 del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n.14/2012 e relative norme attuative

Introdotta una disposizione che consente l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento, in favore di **6.500 soggetti** e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

L'accesso al suddetto beneficio è vincolato al possesso, da parte dei soggetti interessati, delle seguenti condizioni:

- abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro (dal 1/1/09 al 31/12/11) un reddito annuo lordo complessivo (escluso quello maturato a seguito di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) non superiore a 7.500 euro;
- risultino in possesso dei requisiti anagrafici contributivi che, in base alla disciplina previgente l'entrata in vigore del D.L. 201/11, convertito in L. n. 214/11, avrebbe comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in

vigore del decreto legge n. 201/11.